

COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.14

OGGETTO: Presa d'atto regolamento di attuazione dell'articolo 73 della L.R. 4 febraio 2016: Determinazione indennità da corrispondere al Sindaco e agli assessori

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di febbraio alle ore undici e minuti quindici nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

	Cognome e Nome	Presente
1.	Mameli Gualtiero - Sindaco	Sì
2.	Meloni Antonio - Assessore	Sì
3.	Daga Salvatore - Assessore	Sì
4.	Pili Giuseppe Michele - Assessore	No
5.	Paba Katia - Assessore	No
	Totale Presenti:	3
	Totale Assenti:	2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor dott.ssa Lorenzina Piras il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Bilancio di previsione anno 2019/2021 in fase di predisposizione;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 22/11/2018, pubblicato nella GU n. 292 del 17/12/2018, di rinvio al 28.02.2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA la Circolare Interpretativa del Ministero dell'interno del 5 giugno 2000, n. 5/2000 URAEL recante "Misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali" che al punto C) chiarisce che "L'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite nella tabella A del decreto, con le maggiorazioni di cui all'art. 2, e' effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione. Qualora, invece, gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal decreto, ai sensi dell'art. 23, comma ultimo, della legge n. 265/1999, attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta necessariamente alla giunta ed al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti"

RICHIAMATO il d. lgs. n. 267/2000 e in particolare:

- l'art. 81 nel testo come modificato dalla legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) a mente del quale gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, (ovverosia, fra gli altri, i sindaci, il presidente del consiglio comunale e i membri della giunta comunale), che siano lavoratori dipendenti, possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86; che l'art. 82 che definisce la disciplina dello "status" degli Amministratori Locali, delineando un nuovo sistema di riferimento per la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, il quale al comma 1 prevede la corresponsione di una indennità di funzione al Sindaco nonchè ai componenti degli organi esecutivi, e che tale indennità venga dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa e al comma 8 rimette la determinazione della misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori ad un decreto ministeriale, da emanarsi nel rispetto di criteri prefissati;
- l'art. 83 nel testo come modificato dalla legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) recante "Divieto di cumulo" a norma del quale gli amministratori locali di cui all'articolo 77 comma 2 (e quindi, tra gli altri, i sindaci, i componenti delle giunte comunali e i consiglieri dei comuni), non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto a spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio di funzioni pubbliche;

DATO ATTO CHE con il richiamato Decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2000, in vigore dal 28 maggio 2000, è stato definito il complesso delle norme attuative della legge n. 265/1999, nonché sono stati determinati i valori economici di riferimento per le indennità dei Sindaci (rispetto alle quali devono essere parametrate e definite le indennità di Vice Sindaci, degli Assessori e, indirettamente rispetto a questi ultimi, dei Presidenti dei Consigli Comunali e dei Presidenti dei Consigli Circoscrizionali);

VISTO in particolare l'art. 12 del Dm 119 del 2000 che, in riferimento alle parametrazioni percentuali previste nello stesso decreto, dispone che le stesse si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di funzione del sindaco. L'indennità di funzione del vicesindaco è stabilita, secondo l'art. 4, comma 2, del D. m. n. 119/2000 per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5000 abitanti nell'importo percentuale del 20% rispetto a quella attribuita al sindaco;

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:
- a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;
- b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;
- che la necessità di un quadro di contenimento della spesa per indennità e gettoni si determina anche in base a quanto previsto dalla legge n. 244/2007 in materia;

ATTESO CHE la Corte dei conti-Autonomie Corte dei conti, Sez. Autonomie, 21 gennaio 2010, n. 6 ha risolto definitivamente la questione, già esaminata da svariate corti territoriali, inerente l'attuale vigenza dell'art. 1, comma 54, L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che ha disposto la riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali, rispetto a quanto risultante al 30 settembre 2005 dei seguenti emolumenti:

- a) le indennità di funzione spettanti a sindaci e componenti degli organi esecutivi;
- b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti a consiglieri comunali.

Investita della questione dalla sezione regionale Emilia Romagna della Corte, ai sensi della delibera della stessa sezione Autonomie della Corte, n. 9 del 3 luglio 2009, la Corte dei conti-Autonomie, con la delibera n. 6 del 21 gennaio 2010, individua dunque la vigente normativa di riferimento per una corretta modalità di calcolo delle indennità degli amministratori degli enti locali.

Il magistrato contabile, esaminando la problematica, ricorda che:

- all'art. 1, comma 54, L. n. 266 del 2005, che ha disposto la riduzione del 10% delle indennità di funzione, dei gettoni di presenza e delle utilità comunque denominate degli amministratori locali, è seguita la nuova disciplina contenuta nell'art. 2, comma 25, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il quale ha introdotto il comma 11, art. 82, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevedendo che le indennità di funzione di sindaci, presidenti di provincia, assessori comunali e provinciali, determinate ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, potessero essere aumentate con delibera di giunta, mentre le indennità di funzione dei presidenti delle assemblee potessero essere aumentate con delibera del consiglio:
- è intervenuto sul punto, da ultimo, il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, che, all'art. 76, comma 3, ha innovato la precedente formulazione dell'art. 82, comma 11, T.U.E.L., nulla più disponendo in ordine alla facoltà d'incremento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza. Dall'analisi di queste norme, il magistrato contabile fa emergere, evidente:

- l'attuale intenzione del legislatore di negare ogni ipotesi d'incremento delle indennità di cui trattasi rispetto alla misura massima edittale di cui al D.M. 4 aprile 2000, n. 119, ed ai criteri fissati dal comma 8 dell'art. 82 T.U.E.L., in un disegno complessivo di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica;

VISTO il richiamato art. 5, comma 7, del DL 78/2010 conv. L. 122/2010 che stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province e che sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1000 abitanti;

PRESO ATTO CHE il Ministero dell'Interno non ha a tutt'oggi ottemperato alle disposizioni dell'articolo 5, comma 7, della legge 122/2010, ai sensi del quale il Viminale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della norma, avrebbe dovuto diminuire gli importi di indennità e gettoni, per un periodo non inferiore a tre anni, in percentuali variabili a seconda delle dimensioni i della tipologia degli enti. Pertanto oggi, nelle more dell'emanazione di detto decreto, si è in carenza assoluta di una regolamentazione certa, stabile ed aggiornata che scongiuri possibili interventi interpretativi e pertanto deve ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi;

RICHIAMATA la deliberazione n. 3 del 29/01/2015 della Corte dei Conti – Sezioni delle Autonomie che ribadisce "la mancata adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 7, d.l. 78/2010 con cui si sarebbe dovuto provvedere, riconducendo ad unità la congerie di norme regolatrici della materia, alla revisione degli importi tabellari previsti dal d.m. 119/2000";

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale all'articolo 76, comma 3, con la sostituzione integrale del comma 11 dell'articolo 82 del d.lgs. n. 267/2000, abolisce la possibilità, da parte dei rispettivi organi, di stabilire incrementi alle misure delle indennità rispetto ai limiti previsti dal DM n. 119/2000;

VISTO il D.M. n. 119/2000, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, che determina la misura delle indennità di funzione spettanti al sindaco e agli amministratori in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica dell'ente;
- l'articolo 2, comma 1, che prevede delle maggiorazioni delle indennità in relazione a specifiche condizioni dell'ente, ovvero:
- a) 5% per gli enti caratterizzati da flussi turistici stagionali;
- b) 3% per gli enti che hanno una percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato superiore alla media regionale per fascia demografica;
- c) 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fascia demografica;

VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119 sopracitato che, in assenza della emanazione dei decreti di cui all'art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell'allegato "A" allo stesso D.M. n. 119/2000;

VISTI in proposito il parere del Ministero dell'interno in data 20/01/2009 n. 15900/TU/82 il quale, in ordine alle suddette norme, chiarisce come "dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008 è venuta meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'articolo 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'articolo 2 del citato regolamento";

RILEVATO CHE il Comune di Aritzo è compreso nella tipologia di Comuni con popolazione compresa entro i 1000 abitanti:

VISTA l'interpretazione dell'art.82 del D.Lgs. 267/2000 fornita dal Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per le Autonomie, con nota in data 17 febbraio 2004 con cui è stato chiarito che "l'art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede il dimezzamento dell'indennità di funzione degli amministratori, per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa retribuita e che, pertanto, a coloro che non possono avvalersi di tale facoltà, quali i lavoratori autonomi, disoccupati, studenti e i pensionati compete l'indennità di funzione nella misura intera, sul presupposto che la attuale posizione escluda la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente";

VISTO il regolamento 9/A approvato in data 09.01.2019 dal Consiglio Regionale della Sardegna, avente ad oggetto "regolamento di attuazione dell'art. 73 della L.R. 4/02/2016 n. 2", stabilendo all'art. 2 un rimborso forfettario a favore degli amministratori locali, finanziato dal fondo unico regionale;

DATO ATTO che l'allegato 1 stabilisce che l'importo erogabile per i sindaci di comuni della fascia demografica tra 0 e 3000 abitanti, corrisponde del 50% dell'indennità lorda e per gli assessori comunali, è fissato complessivamente nel limite di quanto attribuito al Sindaco;

Sindaco – : rimborso forfettario del 50% dell'indennità;

Assessori: rimborso forfettario complessivo da ripartire pari al rimborso forfettario attribuito al Sindaco;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla determinazione delle indennità di funzione del Sindaco nella seguente misura come previsto dal D.M. 04/04/2000 n. 119, ridotte del 10% ai sensi dell'art. 1, comma 54, della Legge 23/12/2005, n. 266:

	Indennità base	Indennità totale rideterminata (al 50% in quanto lavoratore dipendente)	Indennità spettante	Rimborso forfettario
Sindaco	€.1.162,03	€. 581,02	€ 581,02	€ 581,02

RITENUTO altresì di prendere atto del regolamento 9/A approvato in data 09.01.2019 dal Consiglio Regionale della Sardegna, avente ad oggetto "regolamento di attuazione dell'art. 73 della L.R. 4/02/2016 n. 2",

ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell'art.49 del D.lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi:

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO del regolamento 9/A approvato in data 09.01.2019 dal Consiglio Regionale della Sardegna, avente ad oggetto "regolamento di attuazione dell'art. 73 della L.R. 4/02/2016 n. 2",

DI DETERMINARE le indennità da corrispondere al Sindaco per l'anno 2019 nella seguente misura:

	Indennità base	Indennità totale rideterminata (al 50% in quanto lavoratore dipendente)	Indennità spettante	Rimborso forfettario
Sindaco	€.1.162,03	€. 581,02	€ 581,02	€ 581,02

Di dare atto che oltre alla suddetta indennità e al rimborso forfettario, sarà altresì corrisposto il rimborso per le spese di trasporto sostenute;

Di pubblicare la presente deliberazione sull'albo pretorio on line del Comune di Aritzo e sulla sezione Amministrazione Trasparente;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, stante la necessità di rispettare i tempi di approvazione del bilancio 2019/2021.

<u>PARERI</u> (art. 49 - COMMA 1° DEL DLGS 267/2000)

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l'istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri:

Sotto il Profilo TECNICO: FAVOREVOLE

Sotto il profilo CONTABILE:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.TO(Gualtiero Mameli) IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(dott.ssa Rosanna Lai)

Letto, confermato e sottoscritto Il Sindaco F.TO Mameli Gualtiero

Il Segretario Comunale dott.ssa Lorenzina Piras

Ν_	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE del Registro Pubblicazioni
La	presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
cor	nsecutivi con decorrenza dal20.2.2019, come prescritto dall'art.124, 1° e
2°	comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
Ar	itzo , lì20.2.2019
	Il Responsabile della Pubblicazione
PR	OT. N. 1113
	sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ATTESTA che la presente deliberazione è
sto	ata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:
	X Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del Decreto Legislativo 18
	agosto 2000, n.267.
	Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell'art.135 del Decreto legislativo 18 agosto 2000,
	n.267.
Ar	itzo, lì20.2.2019
	Il Segretario Comunale dott.ssa Lorenzina Piras
	DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
	E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal al al
	senza reclami.
	DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA20.2.2019
	Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
	n.267)
	X Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
	Il Segretario Comunale dott.ssa Lorenzina Piras